

Disegno di legge recante
“Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio”

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina:

- a) l'adozione di linee guida regionali per supportare gli enti locali che intendono azionare misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);
- b) gli indirizzi per la redazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUAD) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993 n.400 (*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Art. 2
(Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi)

1. Al fine di perseguire indirizzi uniformi in ambito regionale, la Giunta regionale adotta linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella regolamentazione ed attuazione, ove ne ricorrano i presupposti, di misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Le linee guida sono approvate dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio, con riferimento a quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo.

2. Ferma restando l'autonoma valutazione dei Consigli comunali sull'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale, i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono avvalersi delle linee guida di cui al presente articolo per approvare, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, atti regolamentari e d'indirizzo riguardanti:

- a) i parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione;
- b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
- c) la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all'ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessita' al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare;
- d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza;

- e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di "occupante per necessita", anche per quanto riferito alla data di occupazione dell'alloggio;
 - f) i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell'alloggio alla composizione del nucleo familiare;
 - g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle precedenti lettere e) ed f) e del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, comma 1, lettere a), b), c) e f) del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
 - h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 all'autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili, la demolizione ai sensi dell'art. 31 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
3. Per le procedure comunali nella materia regolata dal presente articolo trovano applicazione le presenti disposizioni. I procedimenti di locazione e alienazione attivati in sede comunale ai sensi del comma 65 della legge regionale n. 5 del 2013 restano disciplinati da tale norma, salva la facoltà delle amministrazioni comunali di applicare anche ai procedimenti non conclusi le presenti disposizioni, con salvezza dei diritti soggettivi acquisiti dai soggetti interessati.
4. Ai sensi dell'articolo 42 della legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, la struttura amministrativa regionale competente in materia vigilanza e repressione abusivismo edilizio assicura ai Comuni che ne fanno richiesta il supporto tecnico con particolare riferimento alle azioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 3

(Indirizzi per la redazione del PUAD)

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 sostituire il comma 38 con il seguente: "38. La Giunta Regionale approva il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito PUAD) con finalità turistico-ricreative ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n.400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494. In coerenza con il preliminare del PUAD la Giunta regionale adotta il PUAD, contestualmente all'avvio della valutazione ambientale strategica e alla redazione del rapporto ambientale. Entro sessanta giorni dall'adozione del PUAD tutti i soggetti interessati possono produrre osservazioni da far pervenire alla struttura regionale competente in materia. Il PUAD, unitamente alle osservazioni ed alle relative deduzioni istruttorie, è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le strutture regionali competenti per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma nonché le modalità di collaborazione fra le stesse, conferendone il coordinamento alla struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio. I comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri piani attuativi di utilizzazione (PAD) e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD."
2. Il preliminare di piano di cui all'articolo 1, comma 38, della legge regionale n. 16/2014, come modificato dal comma precedente, è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

Allegato A

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il medesimo giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.